



Comune di San Colombano Certenoli
Provincia di Genova

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA DETENZIONE E LA TUTELA
DEGLI ANIMALI

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
31/08/2012

TITOLO I –Principi

Art.1 PROFILI ISTITUZIONALI

Il Comune di San Colombano Certenoli, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio regolamento, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Art. 2 VALORI ETICI E CULTURALI

Il Comune di San Colombano Certenoli, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata, connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Il Comune incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 3 TUTELA DEGLI ANIMALI

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza ed il benessere degli animali.

Il Comune di San Colombano Certenoli, in base alla L. 281/1991, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, nonché, sempre in relazione alle normative nazionali e regionali in vigore, in relazione alle competenze ad esse demandate tutela tutte le specie di fauna selvatica ed ittica presenti sul territorio, condanna gli atti di crudeltà contro di esse, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla Legge 281/91 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, ferma restando la possibilità di intervenire ai fini sanitari e di soccorso per gli Enti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

TITOLO II- definizione e ambito di applicazione

Art.4 DEFINIZIONI

La definizione generica di animale, quando non espressamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 281/1991 e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà e semilibertà.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dalla L. 157/1992.

Art. 5 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di San Colombano Certenoli.

Oltre le disposizioni del presente regolamento, debbono essere osservate le disposizioni che saranno emanate in circostanze straordinarie dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti.

Art. 6 ESCLUSIONI

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;

Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;

Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;

Alle attività di disinfestazione, derattizzazione, e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitario.

TITOLO III-Disposizioni Generali

Art.7 DETENZIONE DI ANIMALI

Tutti i detentori di animali debbono denunciare agli uffici veterinari dell'A.S.L. competente per territorio gli animali soggetti ad anagrafe per leggi nazionali (bovini, equini) , così come l'apposizione prevista per Legge del tatuaggio per i cani.

La detenzione di animali per l'allevamento è consentita unicamente in zona agricola nel rispetto delle vigenti leggi sanitarie.

Nel centro urbano non è permesso tenere o lasciare vagare animali bovini, ovini, suini ecc. né animali da cortile.

La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici sono disciplinati dalla legge della Regione Liguria N° 25 del 27/04/1990 art. 3-4

Nei centri urbani, in particolare, i proprietari o detentori di animali a qualsiasi titolo, dovranno curare tutte quelle norme igieniche, sanitarie ed acustiche, affinché l'animale non limiti le libertà dei vicini (perdita di pelo o piume, rumore notturno, cattivi odori, rilascio di escrementi....)

Nei casi di cui sopra al comma 5, la Polizia Municipale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizioni di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Nel caso in cui l'animale che abbia dato luogo all'infrazione, di cui al comma precedente, sia un cane e la diffida non venga osservata, il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino ad un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al canile di competenza convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale essi appartengono.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un' adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

L'eventuale catena deve avere una robustezza adeguata, la lunghezza della stessa dovrà essere almeno di 5 metri oltre a possedere un solido ancoraggio,proporzionato alla mole dell'animale.

Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il proprio riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

Qualora l'animale con il suo comportamento libero sia di pericolo a se stesso od ad altri, il suo proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, non deve, neanche momentaneamente e sia in aree pubbliche che private, lasciarlo libero, o non custodito con le debite cautele, e neppure affidarne la custodia a persona inesperta.

Art . 8 DIRITTI DEGLI ANIMALI - MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni. È altresì vietato detenere gli animali in condizioni insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche e comunque in contrasto con le normative in vigore.

È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario sia in termini quantitativi che qualitativi o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

È vietato tenere animali in isolamento. È altresì vietato tenere animali in condizioni di impossibile o comunque di difficile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

È vietato tenere animali d'affezione in terrazze o balconi per tempi prolungati qualora le dimensioni non garantiscano gli spazi e le caratteristiche di cui al successivo art. 20. Le terrazze o balconi devono avere comunque una adeguata protezione dagli agenti atmosferici. E' altresì vietato isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se posti all'interno dell'appartamento.

E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure ad eccezione di uccelli e piccoli roditori. La detenzione in gabbia delle specie appartenenti all'avifauna selvatica, ivi comprese quelle destinate all'uso come richiamo per l'attività venatoria, è regolata dalle normative nazionali e regionali in vigore.

E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo, professionale o privato, dovranno fare immediata comunicazione di inizio della propria attività all'Amministrazione Comunale competente per territorio, da intendersi come luogo dove viene praticato l'addestramento. Gli addestratori già in attività al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno tempo 60 giorni per presentare tale comunicazione. Inoltre dovrà essere fatta comunicazione all'Amministrazione Comunale per ciascun animale o gruppo di animali interessati all'addestramento e dovrà contenere gli estremi del proprietario dell'animale e tutti gli elementi atti ad identificare l'animale stesso.

E' vietata l'incivile pratica del combattimento tra animali.

E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche ad eccezione di quanto è previsto dalla L. 157/1992.

E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, ad eccezione degli spettacoli circensi o assimilabili, in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. Sono vietate le mostre di animali salvo quelle patrocinate da enti od associazioni animaliste.

E' vietato il commercio e la detenzione o l'impiego a qualsiasi titolo di animali colorati artificialmente e/o che indossino abbigliamento irriverenti.

E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi e con adeguata areazione.

E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

E' fatto assoluto divieto di allevamento ,commercio e/o detenzione di tutte le specie animali , per fini di sperimentazione e vivisezione.

E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza un adeguato ricambio d'aria; l' apertura dei finestrini dovrà essere minimo di 6 cm su ambedue i lati . Per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole.

A norma dell'art. 1 della Legge 12/6/1913, n° 611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano piu' idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

Art.9 CATTURA , DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare , catturare , detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art.10 ABBANDONO DI ANIMALI

E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Sono fatti salvi i casi di liberazione o ripopolamento, eseguiti nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.

Viene equiparato all'abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro , entro 60 giorni , di cani di proprietà catturati dai Servizi Veterinari delle ASL ed ospitati presso i canili sanitari.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Municipale.

Trascorso il termine di 10 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n°281 del 14/08/1991 e successive modifiche.

Art.11 AVVELENAMENTO DI ANIMALI

Come prescritto dalle normative vigenti è severamente proibito , a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo , e sotto qualsiasi forma , su tutto il territorio comunale , alimenti contaminati da sostanze velenose o comunque preparati per causare danni fisici gravi o la morte, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione , che devono essere

eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali ; è altresì vietato porre in opera lacci, tagliole e qualsiasi altro tipo di trappola per la cattura di animali selvatici.

I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell' Azienda Sanitaria Locale , sono obbligati a segnalare all'Amministrazione e nei casi previsti dall'Autorità Giudiziaria tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza . In detta segnalazione dovrà essere indicata la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art.12 ACCESSO DEGLI ANIMALI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di San Colombano Certenoli.

L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo ; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, e per i gatti il trasportino o gabbia.

Il proprietario , o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporti pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi il detentore dell'animale deve comunicare preventivamente la presenza di animale al seguito . Il conducente del taxi ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia ; quelli di piccola taglia , quali ad esempio gatti e piccoli cani , sono ammessi al trasporto. Sono considerati di grossa taglia animali che misurano al garrese oltre 60 centimetri . Al fine di evitare disturbo al conducente , di sporcare gli interni dell'auto , o di provocare danni all'animale in caso d'incidente , è raccomandato l'uso della gabbia.

Art.13 DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON CUCCIOLI O ANIMALI

E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie, età e/o condizione per la pratica dell'accattonaggio . Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL . I cani saranno condotti al canile municipale e le spese di cattura e custodia saranno a carico del contravventore.

Art.14 DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA O OMAGGIO

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, a qualsiasi titolo, animali di qualsiasi età, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio .

Nei confronti di soggetti che contravvengano al divieto di cui al precedente comma , viene disposta l'immediata sospensione dell'attività , oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

La norma di cui al comma 1 non si applica alle associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli Enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art.15 ESPOSIZIONE E VENDITA DI ANIMALI

E' fatto divieto agli esercizi commerciali con sede fissa di esporre al pubblico,per più di due ore giornaliere , animali in gabbie, recinti , vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili , e dei pesci in acquario di cui al successivo comma 3 e titoli VI e VII). A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.

Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e cibo.

L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo e di acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art.32 del presente regolamento.

Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o la mostra di animali , hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie , fornendo il cibo e l'acqua necessari ; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art.32 relativo alle dimensioni delle gabbie.

Viene istituito il registro di entrata e uscita degli animali venduti negli esercizi commerciali ; su tale registro, da tenere presso l'esercizio stesso e da presentare dietro richiesta degli addetti al controllo, dovrà essere segnato ogni acquisto e/o vendita dell'animale, oltre all'indicazione dei dati del venditore e di quelli dell'acquirente , completi di indirizzo e numero di telefono fisso; i dati inerenti la vendita , suddivisi per specie animali , dovranno inoltre essere comunicati con riepilogo mensile agli uffici comunali competenti. L'istituzione del registro dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento. Il registro prima del suo utilizzo deve essere vidimato in ogni pagina dagli uffici del Servizio "Igiene Ambientale".

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata , oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Sono vietate le manifestazioni con cuccioli di età inferiore ai 6 mesi.

Art.16 DIVIETO DI SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI

E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato , che contempli , in maniera totale oppure parziale , l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.

E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

È vietato utilizzare animali per combattimenti.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 544-quarter del C.P. "sono vietati gli spettacoli che comportino sevizie o strazio".

Per quanto concerne gli animali di cui sopra , è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES , istituita presso il Ministero dell' Ambiente , con sua delibera del 10-05-2000 , " **Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti** " , emessa in ottemperanza della L.426 del 09/12/98.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività , oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Titolo IV - CANI

ART.17 DETENZIONE

La detenzione e la custodia di cani è subordinata all'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina, nonché al dovere di custodia (T.U.L.P.S. 27.07.1934 n.1265) e all'osservanza delle norme sulla profilassi contro la rabbia canina (Legge Regione Liguria n° 16 del 24/03/1994)

Lo smarrimento o la morte dei cani devono essere segnalati tempestivamente al Servizio Veterinario della Asl competente per territorio , a cura dei proprietari o detentori a qualunque titolo dell'animale.

Gli animali lasciati incustoditi, potenziali pericolo per l'incolumità del cittadino, verranno catturati ed avviati presso le strutture di controllo sanitario ai sensi della Legge Regione Liguria n° 16 del 24/03/1994

Art. 18 ATTIVITA' MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

I cani custoditi in recinto devono potere effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella richiesta dal successivo art.20 . La catena, ove necessaria , deve avere una lunghezza minima di mt. 5 oppure di mt. 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno mt. 5

Art.19 DIVIETI

E' vietato :

Aizzare i cani o altri animali tra loro o contro le persone e , in qualunque modo , incitarli o impaurirli se non allo scopo della difesa;

Tenere a guardia di case , giardini , ecc. , cani in libertà che abbiano istinti aggressivi ;

L'uso del semplice laccetto intorno al muso dei cani in sostituzione della prescritta museruola;

I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli e se sprovvisti di museruola.

Domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art.20 CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Non possono mai, in ogni caso, circolare liberamente fuori dell'abitazione del proprietario o detentore gli animali che per loro natura costituiscano un pericolo per l'incolumità sia delle persone che degli altri animali. La libera circolazione è vietata anche all'interno di proprietà private qualora l'accesso a queste ultime sia rimasto aperto e/o incustodito.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità.

Art. 21 PARTICOLARI SITUAZIONI

Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

Art.22 DIMENSIONE DEI RECINTI

Per il cane custodito in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15 ; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento ; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art.23 ACCESSO AI GIARDINI , PARCHI ED AREE PUBBLICHE

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica.

E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e , ove sia necessario , anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

E' sempre vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per le aree giochi per bambini.

Art.24 AREE E/O PERCORSI DESTINATI AI CANI

Nell'ambito di giardini , parchi ed altre aree verdi di uso pubblico , potranno essere individuati mediante appositi cartelli e delimitazioni , spazi destinati ai cani.

Negli spazi a loro destinati , i cani possono muoversi , correre e giocare liberamente , senza guinzaglio e museruola , sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori , senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 25 ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

I cani , accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo , hanno libero accesso , nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo , a tutte le attività commerciali salvo quelle per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.

I proprietari , o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nelle attività commerciali dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola .

Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi pubblici che non predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art.26 OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI EScrementI

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali , hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza , giardino od altro) dell'intero territorio comunale.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche in aree private recintate dove gli escrementi devono essere rimossi almeno giornalmente.

Onde facilitare il controllo della responsabilità di raccolta degli escrementi , nelle aree di cui al comma 2 del presente articolo i detentori dei cani hanno l'obbligo di detenere i mezzi idonei per la raccolta degli escrementi , rendendoli ben visibili sul guinzaglio.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consentano l'osservanza.

Art. 27 TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

Per evitare che siano sporcate dette aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, l'Amministrazione Comunale, qualora sussistano adeguati motivi igienico-sanitari ne dispone con ordinanza il divieto di accesso per cani o altri animali.

TITOLO V - GATTI

Art.28 DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà , di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata " gattaio" o "gattaia", ed entrambi successivamente citati negli articoli del presente Regolamento con la dizione unica di "gattaia".

Art.29 PROPRIETA' DI GATTI LIBERI

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art.30 COMPITO DELL'AZIENDA SANITARIA

L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente , alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reinserendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

La cattura dei gatti liberi , per la cura e la sterilizzazione , potrà essere effettuata esclusivamente dall'Azienda Sanitaria in collaborazione con il Comune, dalle associazioni di volontariato , dalle gattaie o da personale appositamente incaricato dall' Amministrazione Comunale.

Art.31 CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DELLE GATTAIE

Il Comune riconosce e tutela l'attività benemerita dei cittadini che , come gattaie , si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi; le stesse gattaie dovranno essere iscritte in apposito registro depositato presso il Servizio " Igiene Ambientale" del Comune e dotate di apposito tesserino di riconoscimento.

Alla gattaia deve essere permesso l'accesso , al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

L'accesso delle gattaie a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art.32 COLONIE FELINE

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di San Colombano Certenoli che , nel caso di episodi di maltrattamento , procede a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall' art. 727 del Codice Penale.

Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria , le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero di felini che delle loro condizioni di salute.

Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono ; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa dell' Azienda Sanitaria, sentita l'eventuale gattaia , ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art.33 ALIMENTAZIONE DEI GATTI

Le gattaie potranno , in accordo con quanto previsto con la L.179/02 e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti , oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

Gli uffici competenti del Comune sono tenuti , in caso di appalto esterno del servizio mensa nelle scuole , ad inserire la fornitura di cui al comma precedente nel relativo capitolato dell'appalto.

I residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi , cotti e crudi , non entrati nel circuito distributivo di somministrazione , possono essere destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla Legge 281/1991 e successive modificazioni ; a tale scopo i gestori delle suddette cucine offrono la massima collaborazione possibile alle richieste in tal senso formulate da gattaie e da personale volontario in genere che si occupa della tutela degli animali e della gestione delle citate strutture di ricovero di animali da affezione.

Le gattaie, e qualsiasi altro cittadino che provvede all'alimentazione anche saltuaria dei gatti , sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

TITOLO VI – VOLATILI

Art.34 DETENZIONE DI VOLATILI

I volatili , per quanto riguarda le specie sociali , dovranno essere tenuti almeno in coppia.

Per i volatili detenuti in gabbia , le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art.35 DIMENSIONI DELLE GABBIE

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili le gabbie dovranno essere provviste di posatoi ed accessori idonei alle singole specie contenute. Sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono: a) per due esemplari adulti : due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte , ed un lato di tre , rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande; b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30% .

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie. Per gli esemplari di avifauna selvatica appartenente alle specie cacciabili le dimensioni minime delle gabbie non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dalla Regione Liguria.

TITOLO VII- ANIMALI ACQUATICI

Art.36 DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia od in quantità superiore richiesta dalla specie. E' fatto assoluto divieto di esporre e/o detenere crostacei di ogni specie fuori dalle vasche provviste di acqua.

Art.37 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI

Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio , la depurazione , e l'ossigenazione dell'acqua , le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VIII - ANIMALI PER AUTO-CONSUMO

Art.38 DETENZIONE

Il numero di animali da cortile che è possibile detenere per auto-consumo e non soggetto ad autorizzazione per l'esercizio, nelle zone diverse da quelle definite dal P.R.G. come "centro abitato, agricolo, industriale e artigianale" non può essere superiore a 30 capi;

in caso di suini possono essere detenuti n° 2 capi per nucleo familiare residente nel luogo.

Nel caso in cui gli animali per auto-consumo provengano da allevamenti la cui attività è di tipo industriale, le strutture di ricovero debbono soddisfare i seguenti requisiti:

A. _ autorizzazione edilizia ;

B._distanza minima di mt. 5 dal confine , comprese le relative pertinenze (mangiatoie , abbeveratoi ecc.);

C._pavimentazione lastricata con materiali impermeabili e regolari scoli , aria e luce sufficiente;

D._ampiezza adeguata in relazione al numero e alla specie degli animali che vi saranno ricoverati;

E. mangiatoie , abbeveratoi , ecc. realizzati con materiali di facile lavatura e disinfezione;

F. essere tenute con la maggiore pulizia possibile , curando in modo particolare il lavaggio delle pavimentazioni.

G. i detentori devono inoltre dimostrare di avere effettuato almeno n.1 intervento di disinfezione delle strutture di ricovero e dell'area circostante ogni TRE mesi.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art.39 Inumazione di animali

Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto , i servizi competenti della ASL ed il Comune possono autorizzare associazioni o privati a destinare , in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale , appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.

I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione sono ubicati al di fuori del centro urbano , in suolo idoneo.

° per le proprietà fisiche del terreno ;

° per il livello della falda freatica.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse , la carogna è incenerita presso idonea struttura autorizzata ed il trasporto avviene secondo le normative vigenti relative ai rifiuti sanitari pericolosi.

Art.40 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E CARCASSE

Ai fini del loro smaltimento , le deiezioni animali e gli scarti animali inclusi nella categoria di "rifiuti provenienti da produzione , trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura , orticoltura , caccia , pesca ed acquicoltura " , anche relativamente alle fasi che precedono l'eventuale utilizzo degli scarti per la produzione di alimenti per animali , sono disciplinati dal D. Lgs 22/97.

Lo smaltimento delle carcasse e degli altri rifiuti di origine animale , come individuali dal D. Lgs. 508/1992 , è disciplinato dallo stesso decreto e successive modifiche ed integrazioni.

I rifiuti animali " a basso rischio" possono essere destinati alla produzione di alimenti per animali , nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 508/92 ed al D.M. 26/03/ 1994.

I rifiuti animali " ad alto rischio" , possono essere eliminati tramite incenerimento o sotterramento nei casi previsti dall'art. del D.Lgs. 508/92 .

Le carcasse ed i rifiuti prodotti dagli stabilimenti sperimentali , di diagnosi e cura animale sono classificati " rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo " ai sensi del D. Lgs. 22/ 97 e sono pertanto smaltiti con le modalità prescritte dal D.M. n. 219/ 2000.

Alle inosservanze al presente articolo sono applicate le sanzioni previste dalle relative normative.

Art.41 SANZIONI

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n.3 del 16/01/2003 , salvo diverse disposizioni di legge e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia , per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00

Art.42 VIGILANZA

Sono incaricati di fare rispettare il seguente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale , tutte le forze di Polizia , le guardie zoofile , le guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni animaliste e di protezione ambientale e venatorie volontarie nonchè ogni altro soggetto a cui il Comune o le normative in vigore riconoscano tale facoltà.

Art.43 INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE DI NORME

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art.44 NORME TRANSITORIE

Per quanto previsto dall'art. 22 , ed al fine di consentire la regolarizzazione dei recinti esistenti , la norma sarà applicabile dopo quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento .

Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto previsto dall'art. 7 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente Regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto previsto dall'art.7, prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 45 NORME DI RINVIO

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari pubblici.

Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla Legge 281 del 14/08/1991 e successive modifiche.

Art.46 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi di quanto previsto dallo Statuto del Comune di San Colombano Certenoli.

INDICE

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 – Profili Istituzionali

Art. 2 – Valori Etici e Culturali

Art. 3 – Tutela degli Animali

Titolo II - DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni

Art. 5 – Ambito di Applicazione

Art. 6 - Esclusioni

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione di Animali

Art. 8 – Diritti degli Animali-Maltrattamento degli Animali

Art. 9 – Cattura, Detenzione e Commercio di Fauna Selvatica Autoctona

Art.10 – Abbandono di Animali

Art.11 – Avvelenamento di Animali

Art.12 – Accesso degli Animali al Servizio di Trasporto Pubblico

Art.13 – Divieto di Accattonaggio

Art.14 – Divieto di Offrire Animali in Premio, Vincita o Omaggio

Art.15 – Esposizione e Vendita di Animali

Art.16 – Divieto di Spettacolo ed Intrattenimenti con L'utilizzo di Animali

Titolo IV - CANI

Art.17 – Detenzione

Art.18 – Attività Motoria e Rapporti Sociali

Art.19 – Divieti

Art.20 – Circolazione dei Cani in Luoghi Pubblici o Aperti al Pubblico

Art.21 – Particolari Situazioni

Art.22 – Dimensione Dei Recinti

Art.23 – Accesso ai Giardini, Parchi ed Aree Pubbliche

Art.24 – Aree e/o Percorsi Destinati ai Cani

Art.25 – Accesso negli Esercizi Pubblici

Art.26 – Obbligo di Raccolta degli Escrementi

Art.27 – Tutela del Patrimonio Pubblico

Titolo V – GATTI

Art.28 – Definizione dei Termini Usati nel Presente Titolo

Art.29 - Proprietà di Gatti Liberi

Art.30 – Compito dell’Azienda Sanitaria

Art.31 – Cura delle Colonie Feline da Parte delle Gattaie

Art.32 – Colonie Feline

Art.33 – Alimentazione dei Gatti

Titolo VI – VOLATILI

Art.34 – Detenzione dei Volatili

Art.35 – Dimensione delle Gabbie

Titolo VII – ANIMALI ACQUATICI

Art.36 – Detenzione di Specie Animali Acquatiche

Art.37 – Dimensione e Caratteristiche degli Acquari

Titolo VIII – ANIMALI PER AUTO-CONSUMO

Art.38 – Detenzione

Titolo IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art.39 – Inumazione di Animali

Art.40 – Smaltimento dei Rifiuti di Origine Animale e Carcasse

Art.41 – Sanzioni

Art.42 – Vigilanza

Art.43 – Incompatibilità ed Abrogazione di Norme

Art.44 – Norme Transitorie

Art.45 – Norme di Rinvio

Art.46 – Entrata in Vigore